

a) **Integrazione** dell'articolo 22 delle Norme Tecniche Operative, con il comma 11 di seguito riportato:

*“Articolo 22 il Tessuto Residenziale Diffuso”*

....

11. *Valgono i seguenti orientamenti in fase di progettazione:*

- a) le falde di copertura devono essere prevalentemente due con andamento parallelo con quello dell'asse longitudinale del fabbricato. Per le coperture, che non devono essere piane, la pendenza non deve superare il 40%; sono ammessi solo coppi e/o tegole color coppo (laterizio);*
- b) le grondaie di raccolta delle acque di copertura devono essere del tipo semicilindrico in rame o in lamiera zincata, verniciata in color marrone con forma semicircolare;*
- c) i materiali di finitura esterna possono essere in muratura a faccia vista, se eseguiti in pietra, di muratura intonacata con superficie dipinta con colori tipici della zona (dal bianco al beige, colori delle terre) oppure con superficie di intonaco liscio a fino o marmorino. Sono vietati in via assoluta i colori blu, mattone, nero o simili;*
- d) le principali dimensioni dei fori devono essere in armonia con quelli tradizionali e rispettare i rapporti tipici tra larghezza ed altezza;*
- e) sono vietate le tapparelle avvolgibili in plastica o altro materiale, mentre sono prescritti gli oscuri in legno o similari del tipo a libro o a ventola semplice;*
- f) le scale esterne sono ammesse unicamente allo scopo di ricavare più unità abitative negli edifici esistenti. Non sono ammesse scale esterne negli edifici storico testimoniali soggetti a grado di protezione né nelle nuove costruzioni;*
- g) sono ammesse deroghe ad alcuni parametri relativi alle caratteristiche morfologiche e di decoro in presenza di ampliamenti che avvengano in continuità di edifici che già presentino una loro precisa morfologia e complessità decorativa, nello spirito di migliorare l'intervento globale, unificando la lettura del fabbricato e sempre con precisa documentazione fotografica e planimetrica dell'intervento.*

b) **Modifica** dell'articolo 9, comma 1. lettera f) delle Norme Tecniche Operative in relazione al calcolo volumetrico dell'elemento portico:

**Testo Vigente:**

*“Articolo 9 Termini urbanistico edilizia di uso corrente”*

I. (.....)

f) *Volume delle costruzioni (V): (.....)*

(.....)

*- I portici pubblici e condominiali, nonché i portici ad uso delle singole unità, con almeno due lati chiusi e la cui profondità lorda sia inferiore a 3 m. In ogni caso la superficie lorda di tale elemento, non deve superare il 15% della superficie lorda di piano;*

(.....)

**Testo Modificato:**

*“Articolo 9 Termini urbanistico edilizia di uso corrente”*

I. (.....)

f) *Volume delle costruzioni (V): (.....)*

(.....)

*- I portici pubblici e condominiali, nonché i portici ad uso delle singole unità la cui superficie lorda complessiva sia inferiore al 15% della superficie lorda dell'unità di pertinenza: oltre si computa la differenza.*

c) **Modifica dell'art. 22, comma 6** delle Norme Tecniche Operative stralcio della formula relativa all'ampliamento **"anche staccato"**

**Testo Vigente:**

*"Articolo 22 Il tessuto residenziale diffuso"*

*Tipi d'intervento sugli edifici*

5. (.....)

6. Sono consentiti tutti gli interventi definiti dall'articolo 10 delle presenti norme. I tipi d'intervento caratterizzante i nuclei isolati residenziali è la manutenzione, la ristrutturazione e l'ampliamento (anche staccato) degli edifici esistenti fino ad un massimo:

- (...)

- (...)

**Testo Modificato:**

*"Articolo 22 Il tessuto residenziale diffuso"*

*Tipi d'intervento sugli edifici*

5. (.....)

6. Sono consentiti tutti gli interventi definiti dall'articolo 10 delle presenti norme. I tipi d'intervento caratterizzante i nuclei isolati residenziali è la manutenzione, la ristrutturazione e l'ampliamento degli edifici esistenti fino ad un massimo:

- (...)

- (...)

d) **Modifica dell'art. 29, comma 2** delle Norme Tecniche Operative sostituzione della formazione di un vincolo notarile con *di una autodichiarazione* di non ulteriore edificazione di strutture agricole-produttive (ex annessi rustici) sul fondo originariamente connesso con il fabbricato oggetto del cambio d'uso:

**Testo Vigente:**

*"Art. 29 Annessi agricoli non più funzionali al fondo"*

2. *E' ammesso il cambio d'uso ed il recupero dei volumi degli annessi agricoli non più funzionali(...)*

- (...)

- (...)

- (...)

- (...)

- contestuale **formazione di un vincolo notarile** di non ulteriore edificazione di strutture agricole-produttive (ex annessi rustici) sul fondo originariamente connesso con il fabbricato oggetto del cambio d'uso.

**Testo Modificato:**

*"Art. 29 Annessi agricoli non più funzionali al fondo"*

2. *E' ammesso il cambio d'uso ed il recupero dei volumi degli annessi agricoli non più funzionali alla conduzione del fondo(...)*

- (...)

- (...)

- (...)

- (...)

- contestuale **autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000** di non ulteriore edificazione di strutture agricole-produttive (ex annessi rustici) sul fondo originariamente connesso con il fabbricato oggetto del cambio d'uso.